

**Comune
di Ollastra**



**Provincia
di Oristano**

ORDINANZA ORDINARIA

☒ art. 50 c. 1 D. Lgs. 267/2000

Prot. n. 2248 del 08.05.2023

ORDINANZA n. 5 del 08.05.2023	OGGETTO: PULIZIA AREE DEL CENTRO ABITATO E AREE RURALI, AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO INCENDI, NONCHÉ DECORO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA - ANNO 2023.
--	--

IL SINDACO

Rilevato che ogni anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si accerta la presenza nel centro abitato di questo Comune e nelle immediate vicinanze, di erbacce in cui si depositano rifiuti di ogni genere, i quali costituendo habitat favorevole alla proliferazione di insetti, roditori e parassiti, rappresentano un pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità.

Considerato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti o cortili privati prospicienti la pubblica via, all'interno del centro urbano e nelle strade rurali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della mancata manutenzione da parte dei proprietari e/o detentori, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio ed estirpazione della vegetazione incolta, siepi e rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Considerato che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani nel centro abitato e nelle aree ad uso pubblico in modo indiscriminato e senza assumere alcuna tutela per l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare.

Ravvisata la necessità di predisporre particolari accorgimenti al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed altri animali (zecche, topi, pulci e quant'altro) nel centro abitato, sia a causa della presenza di sterpaglie, sia a causa dei cani liberi.

Valutata, altresì, l'opportunità e l'urgenza di prevenire il pericolo di possibili incendi.

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni e/e plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità.

Dato atto che la regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale

dovrà approvare il nuovo Piano Regionale antincendio per il triennio 2023-2025, nella quale si indicheranno tutte le prescrizioni per la lotta attiva contro gli incendi per il suddetto triennio, con successivi aggiornamenti annuali, con l'avvio di un adeguata campagna d'informazione rivolta a tutti i cittadini e soggetti interessati.

Vista la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi.

Viste le prescrizioni regionali antincendio, campagna 2017-2019.

Visto l'art. 7 bis, del D.Lgs. 18.08.200 n. 267.

Vista la delibera della Giunta Regionale n.22/3 del 23.04.2020.

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, entro il 31 MAGGIO 2023 di rispettare i seguenti obblighi e divieti:

) è fatto obbligo ai proprietari/possessori ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi con particolare riferimento al taglio e all'estirpazione delle erbacce, rovi, sterpaglie e all'eliminazione di materiale secco di qualsiasi natura dai terreni siti nel perimetro urbano;

2) è fatto obbligo ai proprietari/possessori ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi con particolare riferimento al taglio e all'estirpazione delle erbacce, rovi, sterpaglie e all'eliminazione di materiale secco di qualsiasi natura dall'area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 metri;

3) è fatto obbligo ai proprietari/possessori ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di provvedere alla potatura delle siepi, alberi e rovi confinanti con le strade pubbliche sia all'interno del centro abitato che nelle strade rurali;

4) è fatto divieto ai proprietari/possessori ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di depositare, lungo le strade comunali e vicinali, materiale infiammabile derivante dalla pulizia delle proprietà private;

5) è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di provvedere a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

6) è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi adibiti a colture cerealicole di provvedere alla realizzazione di una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

**Comune
di Ollastra**



**Provincia
di Oristano**

7) è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale, contigui con le aree boscate, di provvedere alla realizzazione, all'interno del terreno coltivato, di una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

8) è fatto obbligo ai proprietari e/o affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, di provvedere alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

9) è fatto obbligo ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, di eseguire il trattamento antiparassitario, in caso d'infestazione dell'animale, della cuccia e dell'ambiente immediatamente circostante, su indicazione del veterinario di fiducia;

10) è fatto divieto ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo di lasciare gli stessi liberi di girovagare incustoditi nel centro abitato e nelle aree ad uso pubblico.

L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il personale di Polizia Municipale e gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione delle disposizioni impartite con la presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

- Prefettura di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it)
- Ufficio Polizia Municipale di Ollastra;
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Simaxis; (stor2341d0@carabinieri.it)
- Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale - Villaurbana; (fax. 0783/44570)
- Azienda ASL n. 5 di Oristano – Servizio di Igiene Pubblica e veterinario:
igienepubblica.oristano@atssardegna.it - igienepubblica.centro@pec.atssardegna.it veterinario.a@asl.oristano.it)
- Albo Pretorio Ollastra

**Il Sindaco
F.to Osvaldo Congiu**

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08.05.2023.

Ollastra, 08.05.2023

Il Funzionario incaricato
F.toIstruttore P.L. Valentina Pirastu

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.